

Deliberazione della Giunta Regionale 2 dicembre 2022, n. 25-6139

Parere ai sensi dell'art. 6, commi 2bis e 2ter della D.G.R. n. 43-29533/2000 s.m.i. Istanza Soc. Esselunga S.p.A. ai sensi dell'art. 16, c. 1 ultima parte D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i., ampliamento della media struttura M-SAM4 con trasformazione in centro commerciale classico tipologia G-CC1, con superficie di vendita complessiva di mq. 4.660, ubicato in corso Bramante n. 15/17, Torino.

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

- l'art. 16, comma 1 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999, come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la D.C.R. 20 novembre 2012, n. 191-43016, prevede che “l'apertura, il trasferimento e la variazione della superficie di vendita degli esercizi commerciali non è soggetta ad alcuna limitazione quantitativa, per comune e per zona, fatto salvo il rispetto dei principi contenuti nell'art. 41 della Costituzione e nella legge n. 287/1990, nel D.lgs. n. 59/2010, nel d.l. 201/2011 convertito dalla l. 214/2011 e nel d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012. È considerata coerente con l'utilità sociale e funzionale al conseguimento dell'obiettivo di promozione della concorrenza, la realizzazione delle tipologie distributive che rispondono ai requisiti previsti dalla presente normativa. Negli altri casi il contrasto con l'utilità sociale è determinato valutando, per le medie e grandi strutture di vendita, le esternalità negative e gli altri analoghi effetti indotti, quali ad esempio: il grave intralcio al sistema del traffico, l'inquinamento ambientale (anche acustico in prossimità delle residenze), evidenti effetti negativi sulla produttività del sistema, effetti restrittivi sulla concorrenza nell'area di programmazione commerciale. I criteri di valutazione delle esternalità negative sono quelli definiti con deliberazione della Giunta regionale. I comuni con proprio atto integrano i criteri di cui all'articolo 8 del d.lgs. 114/1998 in conformità dei contenuti definiti con tale deliberazione della Giunta regionale”;
- a tale fine, la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 66-13719 del 29 marzo 2010 e successivamente la deliberazione n. 44-6096 del 12 luglio 2013, a modifica e integrazione dell'Allegato A della D.G.R. n. 43-29533 del 1 marzo 2000 “Disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita”, recante disposizioni attuative per l'applicazione del citato articolo 16, comma 1 ultima parte, e che stabilisce in proposito peculiari modalità documentali e procedurali;
- in particolare, il suddetto Allegato A dispone che:
 - all'articolo 4, comma 5 bis, il soggetto richiedente che intende avvalersi dell'art. 16, comma 1, ultima parte, della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999, così come da ultimo modificata dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012, è tenuto a rendere nell'istanza esplicita dichiarazione in tal senso e a produrre la documentazione indicata al successivo articolo 5, con particolare riferimento alla documentazione aggiuntiva prevista al suo punto 12;
 - all'articolo 6, comma 2 bis, il responsabile del procedimento in sede regionale provvede a trasmettere alla Giunta regionale la documentazione necessaria per l'acquisizione di vincolante parere in ordine alla valutazione delle esternalità negative ed altri analoghi effetti che determinano il contrasto con l'utilità sociale ai sensi dell'art. 16, comma 1, ultima parte della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i.. Il parere è espresso dalla Giunta regionale entro il termine di novanta giorni dalla data di convocazione della Conferenza dei Servizi, ai fini dell'espressione del parere finale del rappresentante della Regione nella Conferenza dei Servizi medesima. Nel caso di sua mancata acquisizione entro il termine ultimo per l'adozione della deliberazione della Conferenza dei Servizi, il parere del

rappresentante della Regione nella Conferenza dei Servizi sarà negativo con la motivazione che non sono rispettati i criteri degli indirizzi generali e i criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio di cui alla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999, così come modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012.

Preso atto che:

in data 5 agosto 2022 (prot. nn. 6947, 6948, 6950, 6951, 6952 e 6953/A2009B) è pervenuta istanza presso la Direzione Cultura e Commercio – Settore Commercio e Terziario – Tutela dei consumatori, ai sensi dell'art. 16, comma 1, ultima parte, da parte della Società Esselunga S.p.A. con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 20, per l'ampliamento della media struttura di vendita M-SAM4 con trasformazione in un centro commerciale classico tipologia G-CC1, con superficie di vendita complessiva di mq. 4.660, composto da una grande struttura di vendita G-SM1 di mq. 4.500 e un esercizio di vicinato di mq. 160, ubicato all'interno della localizzazione urbana non addensata L1, in corso Bramante n. 15/17 del Comune di Torino; è richiesta la procedura art. 16, comma 1 ultima parte della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 sia per l'attivazione del centro commerciale classico (G-CC1) sia per la grande struttura di vendita interna al centro commerciale (G-SM1);

la società Esselunga S.p.A. ha prodotto la documentazione prevista, secondo le specificazioni indicate nell'allegato A alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 563 –13414 del 29.10.1999 s.m.i. con particolare riferimento a quanto indicato al punto 12) dell'art. 5 della D.G.R. n. 43-29533 del 1 marzo 2000, nel testo risultante dopo l'approvazione della D.G.R. n. 66–13719 del 29 marzo 2010 e della D.G.R. n. 44-6096 del 12 luglio 2013.

Dato atto che il Settore Commercio e Terziario – Tutela dei consumatori, Direzione Cultura e Commercio, quale responsabile del procedimento per l'espressione del parere regionale nella Conferenza di servizi, accertata la completezza della documentazione presentata e la conformità alle specificazioni indicate nell'allegato A alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i., con particolare riferimento a quanto indicato al punto 12 della citata deliberazione, ha provveduto a comunicare alla società Esselunga S.p.A. con nota prot. n. 7469/A2009B del 1.09.2022 l'avvio del procedimento istruttorio avvenuto in data 5 agosto 2022 e ad esaminare la documentazione necessaria all'acquisizione del prescritto parere vincolante.

Dato atto, inoltre, che le risultanze degli atti istruttori e le motivazioni espresse dal Settore Commercio e Terziario – Tutela dei consumatori, Direzione Cultura e Commercio, quale responsabile del procedimento, in merito alla documentazione di presupposto per l'espressione del parere come prevista dall'articolo 5, con particolare riferimento alla documentazione aggiuntiva prevista al punto 12 della D.G.R. n. 43-29533 del 1 marzo 2000, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 44-6096 del 12 luglio 2013, sono riportate, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

all'allegato A *“Scheda di valutazione rispetto ai criteri e indirizzi del centro commerciale e della grande struttura di vendita alimentare ed extralimentare in applicazione dell'articolo 16, comma 1 ultima parte della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i.”;*

all'allegato B *“Scheda di valutazione ai sensi dell'art. 6, comma 2 ter della D.G.R. n. 43-29533 del 1 marzo 2000 s.m.i.”;*

all'allegato C *“Relazione di analisi sull'impatto socio economico del centro commerciale e della grande struttura di vendita alimentare ed extralimentare ai sensi dell'art. 5 punto 12) della D.G.R. n. 43-29533 del 1.3.2000 s.m.i.”;*

Visto il D.lgs. n. 114 del 31 marzo 1998;

vista la L.r. n. 28 del 12 novembre 1999;

vista la D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 43-29533 del 1 marzo 2000, nel testo risultante dopo l'approvazione della D.G.R. n. 66-13719 del 29 marzo 2010 e della D.G.R. n. 44-6096 del 12 luglio 2013;

visto in particolare l'art. 16, comma 1, ultima parte della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i..

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale e che con successivi provvedimenti amministrativi si provvederà ad introitare le risorse corrisposte a titolo di oneri aggiuntivi ai sensi della presente deliberazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

Tutto ciò premesso e considerato;
la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di esprimere, ai sensi dell'Allegato A della D.G.R. n. 43-29533 del 1 marzo 2000, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 44-6096 del 12 luglio 2013, parere favorevole in merito all'istanza presentata dalla Società Esselunga S.p.A. con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 20, per l'ampliamento della media struttura di vendita M-SAM4 con trasformazione in un centro commerciale classico tipologia G-CC1, con superficie di vendita complessiva di mq. 4.660, composto da una grande struttura di vendita G-SM1 di mq. 4.500 e un esercizio di vicinato di mq. 160, ubicato all'interno della localizzazione urbana non addensata L1, in corso Bramante n. 15/17 del Comune di Torino, dando atto delle risultanze istruttorie di cui ai documenti sotto elencati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

allegato A *“Scheda di valutazione rispetto ai criteri e indirizzi del centro commerciale e della grande struttura di vendita alimentare ed extralimentare in applicazione dell'articolo 16, comma 1 ultima parte della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i.”;*

allegato B *“Scheda di valutazione ai sensi dell'art. 6, comma 2 ter della D.G.R. n. 43-29533 del 1 marzo 2000 s.m.i.”;*

allegato C *“Relazione di analisi sull'impatto socio economico del centro commerciale e della grande struttura di vendita alimentare ed extralimentare ai sensi dell'art. 5 punto 12) della D.G.R. n. 43-29533 del 1.3.2000 s.m.i.”;*

- di demandare al Settore Commercio e Terziario – Tutela di consumatori, Direzione Cultura e Commercio, l'ulteriore corso del procedimento in sede regionale, mediante l'espressione del parere finale favorevole, quale rappresentante regionale all'interno della Conferenza di Servizi prevista dall'articolo 9 del D.lgs. 114/1998, al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale per grande struttura di vendita;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale e che con successivi provvedimenti amministrativi si provvederà ad introitare le risorse corrisposte a titolo di oneri aggiuntivi ai sensi della presente deliberazione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)